

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Modifica del 29 giugno 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 novembre 2002¹ concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2

² La Confederazione provvede autonomamente alla formazione dei conducenti da essa assunti.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

29 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 741.621

